

Avv. Saverio Nitti
saverio.nitti@pec.polisavvocati.com



Avv. Giancarlo Marzo
avv.giancarlomarzo@legalmail.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA REGIONE
CAMPANIA – SEDE DI SALERNO**

RICORSO

per il **sig. Luigi Di Filippo**, nato il 6.11.1986 a Vallo della Lucania (SA), c.f. DFLLGU86S06L628F, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (P.IVA 05602780651), corrente in Castelnuovo Cilento (SA) alla via Coppola, 51, rappresentato e difeso – giusta procura in calce e su foglio separato al presente atto - dagli **avv.ti Saverio Nitti** (c.f. NTTSVR77L76F052C – pec: saverio.nitti@pec.polisavvocati.com) e **Giancarlo Marzo** (c.f. MRZGCR82R02A662Q – pec: avv.giancarlomarzo@legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Bari alla Via Arcivescovo Vaccaro n.45 (c/o Polis Avvocati sta coop). Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni inerenti il presente giudizio agli indirizzi di posta elettronica certificata suindicati

contro

la **Regione Campania**, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla via Santa Lucia, 81 (c.f. 80011990639)

nonché nei confronti

dell'**Azienda Agricola di De Donato Federica**, in persona del titolare p.t., sig.ra Federica De Donato, con sede in San Marco dei Cavoti (BN) alla Contrada Fonte Zuppino n. 20 (c.f. DDNFRC92C50A783H)

del **Sig. Daniele Marcigliano**, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Postiglione (SA) alla c.da. Grotte snc (c.f. MRCDNL90L18D390J)

della **sig.ra Martone Lucia**, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Petina (Sa) alla via Petina Polla 24 (c.f. MRTLCU85A41A717T)

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

Bari 70121
Via Arcivescovo Vaccaro, 45
T. +39 0805227572
F. +39 0805227188

Roma 00195
Viale Giuseppe Mazzini, 73
T. +39 0637515596
F. +39 0689280165

Milano 20122
Piazza S. Pietro in Gessate, 2
T. +39 02 455 1551
F. +39 02 455 15599

info@polisavvocati.com
polisavvocati@pec.polisavvocati.com
www.polisavvocati.com

- del decreto Dirigenziale della Regione Campania – Giunta Regionale della Campania n. 157 del 3.8.2020 (pubblicato sul BURC del 10.8.2020) recante: *“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani – Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1. – bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii. – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017.”* e della relativa graduatoria unica regionale definitiva nonché di tutti i suoi allegati ovvero: a) elenco domande ammissibili e già finanziate; b) domande ammissibili e finanziabili; c) domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando; d) domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo; e) domande non ammissibili a valutazione. Il tutto in modo particolare nella parte in cui la domanda del ricorrente è inserita tra le domande ammissibili ma non finanziabili e alla stessa è attribuito l’erroneo punteggio di 59 punti;
- ove occorra del Decreto Dirigenziale n.28 del 3.2.2020 della Regione Campania di presa d'atto dell'approvazione delle graduatorie provinciali provvisorie rettificata (elenco SISMAR) con cui sono stati pubblicati *“gli elenchi accorpati di tutte le domande ammissibili, non ammissibili a valutazione e non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo”*, di tutti i relativi elenchi provvisori ed ivi compreso l’elenco delle domande non ammissibili nella parte in cui è stata ricompresa la domanda del sig. Di Filippo;
- del Decreto Dirigenziale n.127 del 20.4.2020 della Regione Campania recante *“Approvazione dell'elenco delle Domande immediatamente finanziabili”* e del relativo elenco nella parte in cui non ricomprende la domanda del sig. Di Filippo;

- del documento check list istruttoria e del verbale/provvedimento attributivo dei punteggi per la domanda presentata dal sig. Di Filippo, nella parte in cui allo stesso sono attribuiti esclusivamente 59 punti;
- ove occorra dei decreti di approvazione delle graduatorie provvisorie provinciali e delle relative Graduatorie provvisorie provinciali, nella parte in cui la domanda del sig. Di Filippo è considerata non ammessa, in modo particolare del DRD n. 498 del 28.11.2019 di approvazione della Graduatoria Provvisoria Provinciale di Salerno e del successivo DRD n. 35 del 3.02.2020 emesso dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Salerno, recante rettifica della graduatoria precedentemente approvata;
- ove occorra del non conosciuto provvedimento di cui alla nota prot. n. 361502 del 30.07.2020 U.O.D. 50.07.14 che contiene gli elenchi provinciali definitivi delle domande ammissibili, non ammissibili e non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo per la Provincia di Salerno;
- di tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e consequenziali ai provvedimenti impugnati, ancorchè non conosciuti;

FATTO

Con Decisione C n.8315/2015 la Commissione Europea approvava il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR 2014-2020) finalizzato allo sviluppo agricolo-territoriale campano.

Il PSR Campania 2014/2020, per quanto di interesse del presente ricorso, prevedeva la possibilità di attuazione del c.d. <Progetto Integrato Giovani>, caratterizzato dalla combinazione di due differenti Misure, complementari tra loro:

- (i) Misura 4, sottomisura 4.1, tipologia di intervento 4.1.2: *“Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l’inserimento dei giovani agricoltori qualificati”*;
- (ii) Misura 6, sottomisura 6.1, tipologia di intervento 6.1.1: *“Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo d’azienda”*.

Con Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 la Giunta regionale approvava il Bando di attuazione del Progetto Integrato Giovani, stanziando una somma pari a € 140.000.000,00 *“di cui € 90.000.000 per la tipologia di intervento 4.1.2 e 50.000.000 per la tipologia di intervento 6.1.2”*.

Il sig. Di Filippo, giovane imprenditore agricolo, titolare di ditta individuale e in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, presentava istanza finalizzata all’ottenimento del finanziamento previsto per le tipologie di intervento *sub (i) e (ii)*.

La domanda veniva assunta al protocollo regionale al n. 84250154154 con data 8.7.2018 (doc.6).

Senonché, all’esito delle attività istruttorie di propria competenza, il Servizio Territoriale provinciale di Salento della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, trasmetteva il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis, Legge n.241/1990 evidenziando ragioni ostative all’accoglimento e quindi all’ammissibilità della domanda al finanziamento.

Di talchè nelle graduatorie provinciali provvisorie la domanda veniva dichiarata non ammissibile.

Il ricorrente procedeva all’accesso agli atti del procedimento, ottenuto in data 17.1.2020 e a presentare una pronta istanza di riesame in data 1.2.2020

Con la medesima nota veniva concessa la facoltà di presentare, entro 10 giorni dalla ricezione, documenti e controdeduzioni in forma scritta al fine di superare le criticità rilevate.

Il sig. Di Filippo trasmetteva puntuali controdeduzioni (con documentazione allegata), evidenziando l'infondatezza di tutti i profili di inammissibilità.

L'istanza di riesame veniva accolta e la domanda dichiarata ammissibile.

L'Amministrazione resistente ha proceduto alla valutazione della domanda del ricorrente, sulla base dei criteri di selezione di cui al punto 11 del bando, attribuendo alla stessa 59 punti.

In modo particolare, come emerge dalle schede istruttorie fornite ovvero dalla check list istruttoria e dalla tabella di riepilogo dei punteggi, in maniera del tutto illegittima non sono stati attribuiti al ricorrente: *"1) Il punteggio assegnato alle aziende che realizzano almeno uno dei seguenti investimenti: bioedilizia, introduzione ex-novo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale pre-investimento, realizzazione di sistemi idraulici di recupero e riuso dell'acqua, impianti per la produzione di energia termica; 2) Introduzione di nuove macchine ed attrezzature che consentono la riutilizzazione della sostanza organica vegetale delle coltivazioni e/o proveniente (COMPOSTIERA) 3) Adesione al PAI_Mancanza contratto assicurativo 2018 e 2019"*.

In realtà la valutazione dell'Amministrazione risulta illogica ed erronea, frutto di una carente istruttoria, atteso che per tutte le suindicate voci sussistevano i requisiti per l'attribuzione del punteggio sulla base di quanto previsto dall'art. 11 del bando.

L'omessa attribuzione dei punteggi suindicati ha comportato l'attribuzione in favore del ricorrente - in sede di graduatoria unica definitiva regionale approvata con DRD n. 157

del 3.8.2020 – di un punteggio pari a 59 e dell’inserimento nello stesso nell’elenco delle domande ammissibili ma attualmente non finanziabili.

E’ quindi evidente l’interesse del ricorrente alla proposizione del presente ricorso atteso che, come sarà esposto nel prosieguo dell’atto, la corretta attribuzione dei punteggi nel rispetto delle previsioni della *lex specialis* avrebbe dovuto comportare l’attribuzione allo stesso di un punteggio finale di 75 punti, con possibilità di inserimento addirittura tra le domande ammissibili e finanziabili (come da graduatoria e previa applicazione dell’ordine di preferenza in caso di parità di punteggio di cui al punto 11, *pag. 24 del bando*).

Peraltro, anche un accoglimento solo parziale del ricorso ovvero in relazione ad anche uno o due dei tre elementi erroneamente non considerati dall’Amministrazione, comporterebbe un aumento del punteggio del ricorrente, consentendolo allo stesso di poter beneficiare dell’azione instaurata, incrementando le proprie *chances* di ottenimento dell’agevolazione finanziaria all’esito di un incremento dell’investimento da parte della Regione Campania.

I provvedimenti gravati appaiono palesemente illegittimi e quindi il **sig. Luigi Di Filippo**, nella qualità suindicata, ne chiede l’annullamento alla stregua delle seguenti considerazioni in

DIRITTO

Violazione di legge. Violazione della lex specialis. Violazione dell’art. 11 del bando. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Erronea attribuzione dei punteggi spettanti e dei criteri di selezione.

I provvedimenti impugnati ed in modo particolare la graduatoria definitiva risultano illegittimi nella parte in cui è stato attribuito al progetto presentato dal sig. Di Filippo per le due misure indicate in premessa esclusivamente un punteggio pari a 59 punti.

Come osservato già in punto di fatto, l'Amministrazione regionale ha omesso di attribuire allo stesso:

“Il punteggio assegnato alle aziende che realizzano almeno uno dei seguenti investimenti: bioedilizia, introduzione ex-novo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale pre-investimento, realizzazione di sistemi idraulici di recupero e riuso dell'acqua, impianti per la produzione di energia termica” previsto dai criteri di selezione di cui al punto 11 del bando al numero 8 “Investimenti strategici” e che avrebbe comportato l'attribuzione di 8 punti;

Il punteggio per la *“Introduzione di nuove macchine ed attrezzature che consentono la riutilizzo della sostanza organica vegetale delle coltivazioni e/o proveniente dagli allevamenti nel terreno (COMPOSTIERA)”* previsto dai criteri di selezione al punto 7 *“Introduzione di macchine innovative che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici”* e che avrebbe comportato l'attribuzione di punti 6;

Il punteggio per l'Adesione al piano assicurativo agricolo di cui al punto 6 dei criteri di selezione e che avrebbe comportato l'attribuzione di punti 2.

In realtà tutti tali punteggi erano spettanti in favore del ricorrente e sono stati sottratti in maniera illegittima ed in ragione di un palese difetto di istruttoria e anche alla luce delle ulteriori osservazioni che seguono.

1.1. Sul punteggio per le aziende che realizzano almeno uno dei seguenti investimenti: bioedilizia, introduzione ex-novo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale pre - investimento, realizzazione di sistemi idraulici di recupero e riuso dell'acqua, impianti per la produzione di energia termica (punto "8" criteri di selezione).

Del tutto illegittimamente non è stato attribuito al ricorrente il punteggio per il requisito appena citato.

Nel progetto per l'ammissione al finanziamento previsto, infatti, il sig. Di Filippo ha indicato la volontà di realizzare un impianto idraulico al sol fine di recuperare e riutilizzare le acque piovane nel ciclo produttivo.

Il tutto in piena conformità con quanto previsto dalla Circolare del DG 500700 Prot. n. 2019.0337251 del 29.05.2019

Come emerge dall'esame della *"RELAZIONE IDRAULICA SUL RECUPERO, RACCOLTA E RIUTILIZZO DELLE ACQUE PIOVANE"* allegata alla domanda di sostegno – che fornisce una accurata descrizione del sistema idraulico - è stato previsto che l'acqua piovana raccolta verrà utilizzata nei processi produttivi ed in particolare: (i) per riempire il serbatoio dell'atomizzatore utilizzato per i trattamenti fitosanitari; (ii) per la pulizia delle macchine e attrezzature agricole; (iii) per la pulizia dei piazzali ed aree aziendali.

Inoltre, nella relazione viene chiarito che l'utilizzo è comunque previsto per tutte le attività che non richiedono l'uso dell'acqua potabile.

A fronte di tanto è palese la violazione del punto 11 del bando da parte dell'Amministrazione atteso che, visto il previsto riutilizzo dell'acqua piovana nel ciclo

produttivo, la commissione di valutazione avrebbe dovuto attribuire al ricorrente – in piena applicazione dei criteri di selezione – il punteggio di 8 punti.

Ciò in ragione del fatto che per le modalità di attribuzione il bando prevedeva la seguente indicazione “*Il punteggio è assegnato alle aziende che realizzano **almeno uno** dei **seguenti investimenti**: bioedilizia (realizzazione/riqualificazione di fabbricati destinati alle produzioni aziendali che aumentino l’efficienza energetica degli stessi oltre i limiti minimi fissati dalla normativa vigente), introduzione ex-novo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del bisogno energetico aziendale pre-investimento, **realizzazione di sistemi idraulici di recupero e riuso dell’acqua....**”.*

L’omessa attribuzione risulta inoltre illogica e contraddittoria nella parte in cui l’Amministrazione ha comunque ritenuto ammissibili le spese per la realizzazione dell’impianto idraulico.

Donde immotivata ed illegittima, per quanto suesposto, risulta l’omessa attribuzione del punteggio.

1.2. Sul punteggio per l’introduzione di nuove macchine ed attrezzature che consentono la riutilizzazione della sostanza organica vegetale delle coltivazioni e/o proveniente dagli allevamenti nel terreno (punto “7” dei criteri di selezione)

Altrettanto illegittima risulta l’omessa attribuzione in favore del ricorrente del punteggio previsto – pari a 6 punti – per l’introduzione di attrezzature che consentono la riutilizzazione della sostanza organica vegetale e/o proveniente dagli allevamenti nel terreno dal punto 7 dei criteri di selezione.

Ed invero il ricorrente ha previsto l’acquisto di una compostiera marca “Agrinovo” da litri 650 e kg 8.

La spesa prevista è stata vagliata dall'Amministrazione e ritenuta ammissibile.

Senonchè, in maniera oltremodo contraddittoria, nessun punteggio è stato attribuito per il criterio suindicato.

Sul punto è manifesto il difetto di istruttoria atteso che la compostiera consente di trasformare gli scarti delle coltivazioni in biocompost al fine di restituire successivamente al suolo carbonio di origine organica contenuto nei complessi sistemi chimici della materia organica compostata.

Per tanto la previsione di acquisto e utilizzo di detta attrezzatura avrebbe dovuto essere valorizzata dalla commissione, visto che comporta la possibilità di riutilizzare la sostanza organica vegetale (come già detto gli scarti delle coltivazioni).

Il tutto con conseguente riduzione delle quantità di fertilizzanti e prodotti fito-sanitari da utilizzare.

Ciò come previsto proprio nella descrizione del criterio di selezione che ci occupa e nelle modalità di attribuzione dello stesso punteggio che premia proprio *“la riutilizzazione della sostanza organica vegetale delle coltivazioni”*.

In ragione di tanto avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio di 6 punti previsto e del tutto erronea risulta la valutazione della commissione di gara.

Sul punteggio per l'Adesione al Piano Assicurativo agricolo (punto “6” dei criteri di selezione)

Del tutto ingiustificata, infine, risulta l'omessa attribuzione dei due punti per l'adesione al Piano assicurativo agricolo di cui al punto 6 dei criteri di selezione.

Si deve infatti specificare che il punto 11 del bando prevedeva l'attribuzione di due punti per tale adesione, specificando nelle *“modalità di attribuzione”* che: *“La richiesta di*

adesione al piano assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione deve essere allegata alla domanda di aiuto”.

Orbene il ricorrente ha puntualmente allegato la richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo per la campagna 2018 alla domanda di aiuto, inserendola nella cartella “certificazioni”.

Ragion per cui del tutto incomprensibile ed ingiustificata si appalesa l’omessa attribuzione del ridetto punteggio.

Anche sotto tale profilo è evidente l’illegittimità del provvedimento gravato.

A fronte di tutte le osservazioni suesposte è chiaro come il ricorrente risultava (e risulta) meritevole dell’attribuzione di un punteggio aggiuntivo pari a 16 punti (8 per il criterio di selezione “82, 6 per il criterio di selezione “7” e 2 per il criterio di selezione “6”).

Quindi risulta manifesta la carenza istruttoria che inficia tutti gli atti gravati e la graduatoria finale, atteso che il ricorrente è meritevole dell’attribuzione non di 59 punti come attribuiti, ma di 75 punti.

Manifesta appare la fondatezza del ricorso.

Sull’istanza cautelare

Alla luce di quanto rilevato palese appare la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Altrettanto rilevante è l’esistenza del *periculum in mora*.

La Regione Campania ha già approvato l’erronea graduatoria finale (impugnata con il presente atto) con l’elenco delle domande ammissibili, quelle ammissibili ma non finanziabili e quello delle domande non ammissibili.

In mancanza di un immediato intervento, l’Amministrazione regionale procederà con l’erogazione dei fondi ai progetti ammessi in graduatoria.

Solo un provvedimento cautelare potrà consentire alla ditta individuale del sig. Di Filippo, di vedere attribuito il corretto punteggio spettante, che consentirebbe allo stesso di poter divenire immediatamente finanziabile (75 è il punteggio soglia per le domande ammissibili e finanziabili) e comunque di poter avere maggiori possibilità di accedere agli aiuti nell'ipotesi di incremento delle risorse finanziarie.

Peraltro, nel caso in questione rileva anche il prevalente interesse pubblico alla corretta ed adeguata allocazione delle risorse.

Si ritiene pertanto sussistano i presupposti per procedere con la sospensione degli atti impugnati.

* * * * *

Per tutto quanto sopra esposto, il **sig. Luigi Di Filippo**, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso come in epigrafe

CHIEDE

che codesto Ecc.mo TAR voglia annullare, previa sospensione cautelare dell'efficacia i provvedimenti impugnati ed in epigrafe meglio specificati, con ogni conseguenza di legge anche in relazione alle spese di giudizio.

Documenti come da indice del fascicolo.

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e il contributo unificato è dovuto nella misura di € 650,00.

Bari, 29 ottobre 2020

avv. Giancarlo Marzo

avv. Saverio Nitti